

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

Roma, 15 marzo 2017

Sui disegni di legge:

(2490) VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge n. 2490 reca disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio e che il disegno di legge n. 2631, analogamente, reca disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari;

considerato che, nella seduta del 1° marzo 2017, la Commissione finanze ha adottato un testo unificato per i disegni di legge nn. 2490 e 2631, oggetto di successiva riformulazione nella seduta dell'8 marzo;

rilevato in particolare che, con il nuovo testo unificato:

- si disciplinano i termini per la prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, di cui agli articoli 1834-1836 del codice civile, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria, come definite dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o con Poste Italiane S.p.A., esclusi i rapporti già regolati dall'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (articolo 1);

- si prevede inoltre che, ove nel contratto di apertura di un libretto di risparmio bancario o di Poste Italiane S.p.A., le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto stesso, la banca restituisce le somme depositate nel libretto medesimo su richiesta del depositante (articolo 2);

- si prevede infine che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca o di Poste Italiane S.p.A. di recedere dal contratto, il diritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi dieci anni dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante (articolo 3);

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

ricordato che l'articolo 3 del testo unificato in esame fissa il termine di prescrizione del diritto alla restituzione del credito in dieci anni, decorrenti dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante e che tale termine corrisponde al termine della prescrizione ordinaria, previsto dall'articolo 2946 del codice civile in dieci anni;

rilevato che:

- il diritto dell'Unione europea non disciplina direttamente la materia della prescrizione civilistica;

- l'articolo 8, paragrafo 9, della direttiva 2014/49/UE, sul sistema di garanzia dei depositi, prevede che non è previsto alcun rimborso qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi ventiquattro mesi e il valore del deposito sia inferiore ai costi amministrativi che deriverebbero al sistema di garanzia dei depositi, e che l'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), prevede il differimento del diritto al rimborso, in deroga al paragrafo 9 del presente articolo, se non sono state effettuate operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi, qualificando espressamente il suddetto conto come "dormiente";

rilevato peraltro che l'articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva prevede che i sistemi di garanzia dei depositi assicurano che l'importo rimborsabile sia disponibile entro sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione che l'ente creditizio interessato non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e l'ente non ha la prospettiva di poterlo fare, ovvero dalla data in cui un'autorità giudiziaria ha adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso;

valutato che:

- i presupposti di applicabilità della direttiva 2014/49/UE sono diversi da quelli disciplinati dal provvedimento in titolo;

- la qualificazione come "dormienti" fatta dalla direttiva in riferimento ai conti su cui non sono state effettuate operazioni negli ultimi 24 mesi, con la produzione degli effetti prima indicati, non ha alcuna rilevanza ai fini della disciplina della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme di cui al provvedimento in titolo;

valutato conclusivamente come il provvedimento in esame non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Paolo Guerrieri Paleotti